



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.9.2014
COM(2014) 577 final

2014/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(programma Copernicus)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui l'ambiente e la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore dell'ambiente e della ricerca e sviluppo tecnologico.

Per estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE in questo settore (a decorrere dal 1° gennaio 2014), occorre integrare nell'accordo SEE, attraverso la suddetta modifica, il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010¹.

Va osservato che la Norvegia e il Liechtenstein hanno deciso di non partecipare al programma. La Norvegia sta valutando la possibilità di parteciparvi a decorrere dal 2015.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

La decisione del Comitato misto SEE dovrebbe anche fungere da consenso delle Parti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo 32 dell'accordo SEE, in merito all'avvio della cooperazione di cui al regolamento (UE) n. 377/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento degli eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

¹ GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(programma Copernicus)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE ("protocollo 31").
- (3) Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 377/2014⁴.
- (5) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 377/2014 inizi dal 1° gennaio 2014, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione sia adottata o l'adempimento degli eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.
- (6) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁴ Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122, del 24.4.2014, pag. 44).

- (7) Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 31.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*